



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 246
del 30/06/2021

Settore/Servizio: Settore servizi alle persone/Biblioteca, Cultura, Attività Sportive

Oggetto: Affidamento a terzi dell'uso e gestione dell'impianto sportivo Comunale identificato nello Stadio Comunale del Capoluogo e relative pertinenze (stadio comunale "S. BELLINI" sito Portomaggiore in via Prafigaro n. 3) - Cig Z4B324CE6D per proroga gestione in corso - Cig 881434753F per nuovo affidamento - Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

che il Comune di Portomaggiore è proprietario dello stadio comunale "S.BELLINI" sito **Portomaggiore in via Prafigaro n.3;**

che l'impianto è costituito da un unico complesso immobiliare con destinazione d'uso a stadio per il gioco del calcio a 11 e così composto:

- 1 Campo da gioco principale in erba omologato FGCI;
- 4 campi di allenamento in erba;
- tribuna pubblico con annessi servizi e aree di accesso e sosta capienza 1000 persone circa;
- Zona bar;
- Locali di servizio all'attività (infermeria, biglietteria, cucina, palestra);
- Locali tecnici (magazzini, ripostigli, centrale termica, lavanderia, guardaroba)
- 6 Spogliatoi per atleti;
- 2 spogliatoi per arbitri e/o istruttori;

che l'intero complesso occupa una superficie di circa 57.500,00 mq;

che la convenzione (S.P. Reg.n.1410 del 04.07.2018) che regola i rapporti con l'attuale gestore dell'impianto PORTUENSE ETRUSCA ASD con sede via Prafigaro 3 a Portomaggiore C.F./P.IVA 02070280389 (subentrata a A.S.D. Calcio Portuense) di cui era prevista la naturale scadenza al 31/12/2020 è stata oggetto di proroga al 30/06/2021 come da determinazione n. 519 del 30/12/2020 e n. 105 del 16/03/2021;

Verificato che la struttura organizzativa ed operativa dell'Ente non è tale da consentire la gestione diretta dello stadio comunale a causa dell'assenza di personale adeguato a garantire l'erogazione di servizi connessi al funzionamento dello stesso sia in termini quantitativi sia in termini di professionalità;

Considerato che risulta pertanto necessario procedere all'affidamento all'esterno, ad un operatore economico dotato di adeguata professionalità ed esperienza per la gestione di un impianto analogo a quello oggetto del contratto in scadenza;

Dato atto che con delibera C.C. n. 49 del 16.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

Dato atto che in sede di elaborazione del PROGETTO TECNICO e di avvio dell'istruttoria tesa all'affidamento a terzi del servizio in oggetto, in ragione dell'importo del valore complessivo d'appalto ivi stimato, è stato possibile constatare che ricorreva la necessità di inserire l'intervento di che trattasi all'interno del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, che è stato già approvato quale allegato del sopra citato D.U.P. includendo i soli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro che erano stati prefigurati alla data di adozione della delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29/12/2020;

Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale 3 del 29/03/2021 si è pertanto provveduto ad inserire l'affidamento in oggetto all'interno del programma biennale delle forniture e dei servizi ad esso sono state associate le seguenti informazioni:

- Codice Unico Intervento (CUI): S00292080389202100005;

- Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021;
- Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS: ITH56;
- Settore: Servizi;
- CPV: 92600000-7 (corrispondente a "Servizi sportivi");
- Descrizione dell'acquisto: Affidamento concessione della gestione dello Stadio Bellini;
- Responsabile del Procedimento: Bertarelli Elena
- Durata del contratto: 60 mesi;
- STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO: € 0.00 sul Primo anno, € 220.000,00 sul secondo anno, € 880.000,00 quali Costi su annualità successive, per un totale di € 1.100.000,00 di cui € 935.000,00 a titolo di Apporto di capitale privato con associato il codice 2 corrispondente alla tipologia "concessione di forniture e servizi";
- *CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:* codice AUSA 369562, denominazione Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Dato atto che l'emergenza epidemiologica COVID-19 e il conseguente carico lavorativo del Settore Servizi alle Persone al fine della messa in atto di azioni di sostegno alla popolazione e di supporto all'attività educativa e scolastica, non ha consentito di avviare e concludere la necessaria procedura per il collocamento dell'affidamento in scadenza al 30/06/2021 in ragione della proroga disposta in precedenza;

Dato atto pertanto che, poiché il servizio in termini non può essere interrotto, ricorre la duplice necessità, da un lato, di avviare una procedura finalizzata all'affidamento a terzi dei servizi occorrenti per la gestione dell'impianto a far tempo dalla scadenza della gestione in corso e, dall'altro, di adottare gli opportuni atti finalizzati ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità nel periodo intercorrente tra quella che dovrebbe essere la data di scadenza della proroga della gestione attualmente in corso e la decorrenza del nuovo affidamento che potrà prendere avvio al termine della procedura di selezione che si intende avviare;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con delibera C.C. n. 50 del 16.12.2020 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

Considerato che con Delibera G.C. n. 1 del 12/01/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano delle Performance 2021-2023;

Dato atto che tra gli obiettivi di PEG "Globalizzato" assegnati al Settore Servizi alle Persone è contemplato l'obiettivo operativo 4.2.1.2 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI- che prevedeva, tra l'altro la "Predisposizione atti necessari al fine dell'affidamento della gestione dello Stadio Bellini a decorrenza da gennaio 2020" laddove "2020" è da leggersi come "2021";

Tenuto conto:

- che l'art. 90 della Legge n. 289/2002, recentemente modificato con D.L. 12/07/2018 n. 87, al comma 25, stabilisce che l'ente pubblico territoriale, qualora non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, affidano "in via preferenziale la gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali per l'individuazione dei soggetti affidatari";
- che la Regione Emilia Romagna disciplina le modalità di affidamento con L.R. 31/05/2017 n. 8 avente ad oggetto "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" ed in particolare con il relativo art. 13 di seguito integralmente riportato:

Art. 13 *Affidamento degli impianti.*

1. Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.

2. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:

a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;

b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;

c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;

d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti.

3. Ai fini dell'applicazione dei principi stabiliti dai commi 1 e 2 la Regione individua linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio, nonché le correlate definizioni applicative.

Dato atto che alla data odierna non risultano essere state adottate le linee guida regionali di cui si fa menzione nell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 31/05/2017 n. 8;

Ritenuto opportuno evidenziare che sulla gestione degli impianti sportivi si è espressa l'ANAC con la Deliberazione n. 1300 del 14 dicembre 2016 in cui ha operato una preliminare distinzione tra:

1. impianti con rilevanza economica con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito;
2. impianti privi di rilevanza economica che devono essere sostenuti dall'ente.

Evidenziato che nella citata Deliberazione l'ANAC ha precisato che, ai fini della definizione della "rilevanza economica" del servizio sportivo è necessario distinguere tra:

1. servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire;
2. servizi che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.

Dato atto che conclusivamente l'ANAC ha individuato la normativa da applicare per l'affidamento delle gestioni di che trattasi distinguendo due tipologie:

1. **gestione di impianti sportivi con rilevanza economica**, in quanto si è in presenza di una redditività (*alias* utile d'impresa), qualificabile quale "concessione di servizi", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);

2. **gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica**, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI "Regimi particolari di appalto", sez. IV "Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione" (art. 140 e ss.), in quanto nell'Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura" è incluso il codice del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) "92610000-0" corrispondente ai "Servizi di gestione di impianti sportivi",

Dato atto che per tale tipologia di appalto nella citata deliberazione 1300/2016 l'ANAC precisa che *"Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35"*;

Ritenuto che, per le caratteristiche dell'impianto di che trattasi (impianto monotematico, con ridotta fruizione da parte di un pubblico ampio) la **gestione dell'impianto sportivo di che trattasi, sia priva di rilevanza economica** in quanto non si è in presenza di una redditività (*alias* utile d'impresa);

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti (per servizi e forniture affidati da enti locali la soglia è 214.000,00 euro e **per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX** è di **euro 750.000**);

o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia (distinzione tra appalti per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ed appalti per servizi e forniture il cui valore rientra nella soglia compresa tra i 40.000 euro ed le soglie di cui all'articolo 35 sopra indicate);

o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

o l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Ritenuto che l'affidamento di che trattasi debba configurarsi come un **affidamento di servizi** da attuarsi nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI "Regimi particolari di appalto", sez. IV "Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione" (art. 140 e ss.), ferma restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35;

Richiamato l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del suddetto D.Lgs. 50/2016 (come modificato dalla legge n. 55 del 2019 e dalla legge n. 120 del 2020) che recita:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 (ossia 40.000 euro per le forniture ed i servizi e 150.000 euro per i lavori) avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, (ossia pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori a 214.000,00 euro o 750.000,00 per servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX) mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

(omissis)

5. (comma abrogato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019)

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del **provvedimento** di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. (comma sostituito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, poi così modificato dall'art. 53, comma 5, lettera b), decreto-legge n. 77 del 2021)

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma

6-bis.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019)

7. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019) (**si vedano le Linee Guida n. 4 di ANAC**)

(omissis)

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019; attenzione alla diversa previsione dell'art. 148, comma, 6)

Rilevato che l'art. 1 del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020 ai commi 1, 2 e 3 (come modificati dall'art. 51, del decreto-legge n. 77 del 31.05.2021) stabilisce testualmente:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. (termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), decreto-legge n. 77 del 2021)

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risulta della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Viste le linee guida N. 4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio di Stato, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Predisposto a tal fine, con il supporto del Servizio Manutenzione del Settore Tecnico, nell'ambito del PROGETTO TECNICO, lo **schema di convenzione** per l'affidamento della gestione dello Stadio Comunale "S Bellini", allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con la predetta Convenzione si attribuisce all'affidatario il diritto di introitare tutte le somme derivanti dalle attività gestite, dalle tariffe fissate per l'utenza del complesso sportivo, dalla gestione dell'eventuale servizio bar, dalla gestione dell'eventuale servizio di

vendita di articoli sportivi e da eventuali sponsorizzazioni;

Considerato altresì che è previsto il riconoscimento all'affidatario di un contributo a parziale copertura delle spese di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto, a norma dell'art. 7 della convenzione allegata, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto in parola e volendo imporre tariffe calmierate per incentivare la fruizione dell'impianto anche da parte delle fasce più deboli della popolazione e promuovere la disciplina sportiva tra i giovani, e contestualmente assicurare all'affidatario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

Dato atto della stima sotto riportata delle entrate e delle spese, oneri fiscali esclusi, connesse alla gestione dell'impianto di che trattasi, formulata in base all'esperienza maturata nella gestione in corso, tenuto conto di probabili effetti in termini di contrazione dell'attività indotti dall'emergenza covid-19 in atto:

	valore annuo
ENTRATE:	
CONTRIBUTO DA ENTE COMMITTENTE	€ 33.000,00
UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI (incassi partite, utilizzo campi da parte di terzi)	€ 6.000,00
IPOTESI ALTRE ENTRATE (SPONSORIZZAZIONI FISSE su impianto E PROVENTI DA BAR)	€ 20.000,00
totale entrate presunte	€ 59.000,00
SPESE:	
RIMBORSI AGLI ISTRUTTORI/ PREPARATORI rimborsi spesa	€ 20.000,00
SPESE MANUTENZIONE (compresa, custodia, pulizia, utenze, sicurezza e assicurazioni, materiale pulizie)	€ 26.000,00
GESTIONE AMMINISTRATIVA (tenuta conto, cancelleria, posta, promozione, gestione fiscale, assicurazioni ecc)	€ 8.000,00
ACQUISTI DI BENI/SERVIZI (escluso pulizie)	€ 5.000,00
totale spesa presunta	€ 59.000,00

Evidenziato che, come da indicazioni dell'Amministrazione, in detta Convenzione si è contemplato che l'affidamento abbia la durata di anni 3 decorrenti dalla data di effettivo affidamento del servizio, presumibilmente 01/09/2021, fatta salva la possibilità di rinnovo di due anni;

Dato atto:

- **che il valore del contratto su base annua** è pertanto stimato in € 59.000,00 annui, pari a:
 - € 33.000,00 quale corrispettivo annuo stimato a base di gara relativamente alle attività previste dalla convenzione quale CONTRIBUTO DA ENTE COMMITTENTE ai sensi dell'art. 12. L. 241/1990 finalizzato a sostenere la promozione dell'attività sportiva;
 - € 26.000,00 quale stima di entrate potenziali sopra individuate.
- **che il valore del contratto ammonta ad € 177.000,00** (di cui € 99.000,00 quale corrispettivo stimato a base di gara soggetto a ribasso), oltre iva se ed in quanto dovuta su base triennale con riferimento all'art. 4 della convenzione in ordine alla sua durata.

- **che** alla luce della facoltà di affidare la gestione dell'impianto in termini per un ulteriore periodo di DUE anni contemplata all'art. 4 della convenzione, **il valore complessivo stimato dell'affidamento di che trattasi, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è di € 295.000,00=**, oltre iva se ed in quanto dovuta, di cui riepilogativamente, € 177.000,00 per il primo triennio ed € 118.000,00 per l'eventuale ulteriore biennio di affidamento;

Appurato che il contributo riconosciuto per le attività connesse alla gestione dello stadio ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 ammonta al 55,93% del valore complessivo dell'affidamento fatto salvo il ribasso in sede di offerta;

Visto che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce quanto segue:

"1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne stanno alla base.

2. Si applicano in ogni caso le procedure previste dalla normativa europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

Dato atto che ai fini del rispetto delle previsioni dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 1, lettere a) e b), per quanto attiene il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, tali elementi sono contenuti nel PROGETTO TECNICO redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., costituito dai seguenti documenti:

- Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, comprensiva del calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
 - Schema di Convenzione che, nel suo complesso, è da intendere come documento equivalente al Capitolato speciale d'appalto previsto dall'art. 23 del dlgs 50/2016;
- il tutto allegato alla presente e che si intende espressamente approvare;

Dato atto che in sede di elaborazione del PROGETTO TECNICO e di avvio dell'istruttoria tesa all'affidamento a terzi della gestione dell'impianto in oggetto è emersa la necessità di modificare talune delle informazioni inserite nel programma biennale delle forniture e dei servizi sopra richiamato, in ragione della più attenta valutazione circa l'ambito principale in cui sono ricompresi i servizi che si intende affidare, circa la decorrenza della gestione, circa il ricorso alla Centrale Unica di Committenza e circa la quantificazione dell'apporto di capitale privato (STIMA AGGIORNATA DEI COSTI DELL'ACQUISTO: € 19.666,67 sul Primo anno, € 59.000,00 sul secondo anno, € 216.333,33 quali Costi su annualità successive, per un totale di € 295.000,00 di cui € 130.000,00 a titolo di Apporto di capitale privato con associato il codice 2 corrispondente alla tipologia "concessione di forniture e servizi");

Rilevato inoltre che, circa l'intenzione, manifestata nel citato Programma biennale delle forniture e dei servizi, di delegare all'Unione dei Comuni Valli e Delizie la procedura di affidamento, l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 8, comma 7, della LEGGE 11 settembre 2020, n. 120, recante la conversione in legge con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha sospeso fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'art. 37 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, relativo all'obbligo per i comuni non capoluogo, per acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importi superiori alle soglie di cui all'art. 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, di ricorrere ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56 del 2014;

Dato atto che nella presente fattispecie avvalersi della Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione dei Comuni Valli e Delizie non sia un obbligo ma una mera facoltà

che, in fase di redazione del Programma biennale delle forniture e dei servizi (iniziata prima della conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) appariva prudente ed utile esercitare, ma che, alla data odierna, tanto prossima alla scadenza della gestione in corso, appare contraria al principio di efficienza della pubblica amministrazione comportando la necessità di duplicare gli atti da adottare per la fase di avvio della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del servizio nonché per la fase conclusiva dello stesso;

Ritenuto quindi opportuno che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, il Comune di Portomaggiore, ancorché non capoluogo di provincia, proceda direttamente e autonomamente alla procedura di affidamento della gestione dei servizi in argomento;

Inteso disporre che nella prima occasione si provveda ad aggiornare il Programma biennale suddetto in coerenza con i contenuti del Progetto Tecnico elaborato e con le decisioni assunte con il presente atto e con gli atti conseguenti;

Inteso quindi provvedere agli adempimenti utili per l'affidamento a terzi da parte del Comune di Portomaggiore dell' "**Uso e gestione dell'impianto sportivo Comunale identificato nello Stadio Comunale del Capoluogo e relative pertinenze (stadio comunale "S. BELLINI" sito Portomaggiore in via Prafigaro n. 3)**" per 3 anni decorrenti dal giorno di effettivo affidamento previsto per il 01/09/2021, all'indomani rispetto alla scadenza della proroga tecnica della gestione in corso che si intende previamente disporre con il presente provvedimento;

Riepilogati a seguire i valori dell'affidamento di che trattasi:

Descrizione	valore annuo	valore per 3 anni dell'affidamento	valore per 2 anni eventuale ulteriore affidamento	valore per 5 anni possibili dell'affidamento
Corrispettivo base di gara	33.000,00	99.000,00	66.000,00	165.000,00
Entrate potenziali connesse al diritto di riscuotere incassi connessi a vendite biglietti, visite guidate, matrimoni ecc..	26.000,00	78.000,00	52.000,00	130.000,00
Totale	59.000,00	177.000,00	118.000,00	295.000,00
Valore complessivo stimato d'appalto per 5 anni possibili di affidamento				295.000,00

Rilevato che la quantificazione del predetto valore è frutto di un'analisi economica finanziaria in via presuntiva della gestione del complesso riportata nel PROGETTO TECNICO;

Precisato che nel predetto appalto non sono previste interferenze che richiedano la redazione di DUVRI e, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2006, e pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza;

Ritenuto opportuno considerare che l'ambito principale in cui sono ricompresi i servizi che si intende affidare è stato più correttamente indicato nella Relazione di Progetto con il codice **CPV 92610000-0** "Servizi di gestione di impianti sportivi" **diverso dal codice indicato in sede di programmazione biennale 92600000-7** (corrispondente a "Servizi sportivi"), ma comunque rientrante anch'esso nell'elenco dei servizi specifici di cui all'Allegato IX del D.lgs. 50/2016 per i quali l'Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) del medesimo decreto, al comma 1 lettera d) fissa la soglia di rilevanza comunitaria in euro 750.000.00;

Considerato:

- **che**, in ragione del valore del contratto e della tipologia del servizio si ritiene, per la migliore tutela all'interesse pubblico sotteso, ai fini dell'individuazione di un soggetto idoneo a svolgere le attività di cui trattasi, di ricorrere a procedura negoziata ex art 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 "Decreto Semplificazioni" nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche disposte dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ex art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 "Decreto Semplificazioni" nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche disposte dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021;
- **che** ai fini dell'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, degli operatori economici da invitare a produrre offerta, si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati;
- **che** per quanto sopra verranno invitati alla procedura di affidamento tutti i soggetti che presenteranno idonea manifestazione di interesse e che dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti;
- **che** a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse, allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale;
- **che** tale avviso è rivolto agli operatori economici iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico Regione Emilia Romagna - INTERCENT-ER (MERER) - SISTEMA ACQUISTI SATER, quale strumento di e-procurement, alla categoria di servizi **CPV 92610000-0** "Servizi di gestione di impianti sportivi", fermi gli altri requisiti stabiliti nell'avviso;
- **che** nel suddetto avviso, per quanto attiene l'"**importo presunto dell'affidamento**" è specificato quanto segue:
 - **che** il Comune riconoscerà un contributo annuo ex art. 12 del L. 241/1990 risultante dall'offerta economica che sarà stata presentata dall'operatore aggiudicatario espressa in termini di ribasso rispetto all'importo di **€ 33.000,00 annui**, posto a base di gara, pari ad un contributo di € 99.000,00 su base triennale con riferimento all'art. 4 dello Schema di convenzione in ordine alla sua durata;
 - **che al gestore è riconosciuto altresì il diritto di riscuotere entrate derivanti dall'UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI** (incassi partite, utilizzo campi da parte di terzi) nonché ALTRE ENTRATE (SPONSORIZZAZIONI FISSE su impianto E PROVENTI DA BAR) per un importo stimato sui base annua di euro 26.000,00
 - **che il valore del contratto su base annua** è pertanto stimato in € 59.000,00 annui, PARI A :
 - € 33.000,00 quale corrispettivo annuo stimato a base di gara relativamente alle attività previste dalla convenzione quale CONTRIBUTO DA ENTE COMMITTENTE ai sensi dell'art. 12. L. 241/1990 finalizzato a sostenere la promozione dell'attività sportiva;;
 - € 26.000,00 quale stima di entrate potenziali sopra individuate.
- **che il valore del contratto ammonta ad € 177.000,00** (di cui € 99.000,00 quale corrispettivo stimato a base di gara soggetto a ribasso), oltre iva se ed in quanto dovuta su base triennale con riferimento all'art. 4 della convenzione in ordine alla sua durata;
- **che** alla luce della facoltà di affidare la gestione dell'impianto in termini per un ulteriore periodo di DUE anni contemplata all'art. 4 della convenzione, **il valore complessivo stimato dell'affidamento di che trattasi, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è di € 295.000,00=**, oltre iva se ed in quanto dovuta, di cui riepilogativamente, € 177.000,00 per il primo triennio ed € 118.000,00 per l'eventuale ulteriore biennio di affidamento;
- **che** data la natura dei servizi oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenti, trattandosi di affidamento della gestione complessiva ed autonoma dell'impianto e pertanto tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008 dovranno essere formalizzati dal gestore;

Considerato altresì:

- **che** detta procedura è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta che l'ente valuterà in base ai criteri che saranno esplicitati in atto successivo;
- **che** per le procedure sotto-soglia, la disciplina dell'art. 36 deve inoltre essere necessariamente coordinata con quella introdotta dalla spending review circa l'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, comma 450, legge 296/2006). Pertanto, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, la procedura sarà di regola svolta sul MePA o mediante i sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza (SATER).

- **che** non sono attive Convenzioni Consip o Intecent-er aventi ad oggetto lavori/servizi/forniture con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del presente affidamento;

- **che** il **Responsabile Unico del Procedimento** (art. 31 Dlgs 50/2016) è la sottoscritta Dott.ssa Elena Bertarelli;

Ritenuto:

- di approvare l'allegato avviso esplorativo (Allegato A), finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse a produrre offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, dando atto che nella suddetto avviso sono dettagliate le esigenze dell'Amministrazione e i principali termini di espletamento del servizio richiesto;

- di approvare l'allegato modulo di manifestazione d'interesse (Allegato 1), da compilare ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui si tratta;

- di pubblicare i suddetti allegati per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità alle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 sull'Albo pretorio on-line, sul profilo della Stazione Appaltante www.comune.portomaggiore.fe.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e nell'homepage del Comune di Portomaggiore;

Dato atto che, per le finalità di cui alla legge n. 136/2010, il CIG attribuito al servizio oggetto della manifestazione di interesse e della successiva procedura negoziata in termini è il seguente: CIG 881434753F (richiesto indicando quale Importo del lotto € **295.000,00**, di cui per opzioni € 118.000,00 e per attuazione della sicurezza € 0,00, il tutto al netto dell'IVA);

Dato atto che con delibera **C.C. n. 49 del 16.12.2020**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con delibera **C.C. n. 50** del 16.12.2020 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

Considerato che con delibera **G.C. n. 1 del 12.01.2021**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e annesso Piano delle Performance 2021-2023;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 01/06/2021, con il quale il Sindaco ha attribuito ad Elena Bertarelli, dirigente del Comune di Comacchio comandata parzialmente presso il Comune di Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, la direzione temporanea del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore dal 01/06/2021 e fino al 30/06/2021;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alle Persone n.156 del 28/04/2021, concernente la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del settore nonché la nomina dei responsabili di servizio e procedimento, da ritenersi tutt'ora applicabile;

Preso atto del supporto istruttorio fornito dalla d.ssa Alessandra Laghezza, Responsabile del Servizio Contratti, Appalti ed Organi Istituzionali del Comune di Portomaggiore assegnata anche alla Centrale Unica di Committenza Amministrativa costituita presso l'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. 50/2016 e smi;

-il D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. decreto Sblocca-cantieri);

-il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);

-il D.L. n. 76/2020 (cd decreto Semplificazioni) convertito con modifiche nella legge 120/2020 successivamente modificata dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021;

- la L. 24 dicembre 2012, n. 228 , legge di stabilità 2013, con la modifica al comma 1, art. 450 della L. n. 296/2006

- l'art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;

- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

- il vigente Statuto Comunale;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Dato atto:

- a) di avere rispettato le varie **fasi del procedimento** ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva **tempistica**;
- b) di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di **situazioni di conflitto d'interessi** da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- c) di essersi attenuto alle **Misure di prevenzione** della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- d) che i presupposti e le **ragioni di fatto**, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento sono state analiticamente descritte nelle premesse del presente atto;
- e) di esprimere un **motivato giudizio di congruità** della spesa che il provvedimento prevede e che è coerente con gli atti della programmazione finanziaria;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1) di disporre, nelle more del completamento della procedura che si intende avviare con il presente provvedimento, **il differimento dal 30.06.2021 al 31.08.2021 del termine della corrente proroga** dell'affidamento originariamente scadente al 31.12.2020 relativo all'uso e gestione dell'impianto sportivo Comunale identificato nello Stadio Comunale del Capoluogo e relative pertinenze (stadio comunale "S. BELLINI" sito Portomaggiore in via Prafigaro n. 3) in favore della società PORTUENSE ETRUSCA ASD con sede via Prafigaro 3 a Portomaggiore C.F./P.IVA 02070280389 (subentrata a A.S.D. Calcio Portuense), attuale concessionario in forza della scrittura privata Reg. N. 1020 del 28.10.2009 modificata, in ordine alla durata, con scrittura privata registro n. 1187 del 27 febbraio 2012 e, in ordine ai contenuti prestazionali ed economici, con scrittura privata Reg. n.1410 del 04.07.2018;

2) di dare atto che, per la proroga di cui sopra dal 01.07.2021 al 31.08.2021, la spesa conseguente ammonta a **€ 5.488,92** a titolo di contributi ex art. 12 della L. 241/1990, corrispondenti a n. 2 ratei mensili di importo netto pari a € 2.744,46;

3) di impegnare per l'anno 2021 (periodo luglio/agosto) la somma di cui sopra connessa alla proroga di 2 mesi **€ 5.488,92=**, sul Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021, nel seguente capito PEG che presenta adeguata disponibilità:

capitolo.	Descrizione	Piano Finanziario di V livell	IMPORTO
10001050	Spese convezioni per gestione impianti sportivi	U.1.03.02.99.999	€ 5.488,92

4) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010 (tracciabilità finanziaria), il **CIG** attribuito all'ulteriore periodo di proroga di cui sopra è **CIG Z4B324CE6D**;

5) di procedere all'affidamento a terzi dell'"**Uso e gestione dell'impianto sportivo Comunale identificato nello Stadio Comunale del Capoluogo e relative pertinenze (stadio comunale "S. BELLINI" sito Portomaggiore in via Prafigaro n. 3)**" per 3 anni decorrenti dal giorno di effettivo affidamento previsto per il 01/09/2021, all'indomani rispetto alla scadenza della proroga tecnica della gestione in corso testé disposta al punto 1 del presente provvedimento ;

6) di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione, che della stessa formano parte integrante e sostanziale, costituenti il **PROGETTO TECNICO** relativo ai servizi di cui al punto 1) redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii costituito dai seguenti documenti:

- Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, comprensiva del calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi ;
- **schema di convenzione**, completa dell'allegato 1 "**CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI PER IL CORRETTO USO E MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE "S.BELLINI" DI VIA PRAFIGARO 3 A PORTOMAGGIORE**" che, nel suo complesso, è da intendere come documento equivalente al Capitolato speciale d'appalto previsto dall'art. 23 del dlgs 50/2016;

7) di attivarsi, nell'osservanza delle vigenti normative in materia, per la procedura di individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'"**Uso e gestione dell'impianto sportivo Comunale identificato nello Stadio Comunale del Capoluogo e relative pertinenze (stadio comunale "S. BELLINI" sito Portomaggiore in via Prafigaro n. 3)**" definito nel Progetto testé approvato per un periodo di TRE anni (36 mesi), decorrenti dal 01/09/2021 fino al 31/08/2024;

8) di approvare l'allegato avviso esplorativo (Allegato A), finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse a produrre offerta per l'affidamento dell'"**Uso e gestione dell'impianto sportivo Comunale identificato nello Stadio Comunale del Capoluogo e relative pertinenze (stadio comunale "S. BELLINI" sito Portomaggiore in via Prafigaro n. 3)**", dando atto che nel suddetto avviso sono indicate succintamente le esigenze dell'Amministrazione e i principali termini di espletamento del servizio richiesto, in coerenza con tutto quanto dettagliatamente indicato nello schema di convenzione facente parte del Progetto testé approvato;

9) di approvare l'allegato modulo di manifestazione d'interesse (Allegato 1), da compilare ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui si tratta;

- di pubblicare i suddetti allegati per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità alle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 sull'Albo pretorio on-line, sul profilo della Stazione Appaltante www.comune.portomaggiore.fe.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici;

10) di dare atto:

- **che** detta procedura è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta che l'ente valuterà in base ai criteri che saranno esplicitati in atto successivo;

- **che** il Comune di Portomaggiore si riserva di richiedere agli operatori economici ritenuti idonei la presentazione di offerta tramite RDO sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER, tramite sistema SATER, e che la presente procedura non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure;

- **che il Responsabile Unico del Procedimento** (art. 31 Dlgs 50/2016) è la sottoscritta **Dott.ssa Elena Bertarelli**;

- **che il valore del contratto su base annua** è pertanto stimato in € 59.000,00 annui, pari a:
 - € 33.000,00 quale corrispettivo annuo stimato a base di gara relativamente alle attività previste dalla convenzione quale CONTRIBUTO DA ENTE COMMITTENTE ai sensi dell'art. 12. L. 241/1990 finalizzato a sostenere la promozione dell'attività sportiva;;
 - € 26.000,00 quale stima di entrate potenziali sopra individuate.

- **che il valore del contratto ammonta ad € 177.000,00** (di cui € 99.000,00 quale corrispettivo stimato a base di gara soggetto a ribasso), oltre iva se ed in quanto dovuta su base triennale con riferimento all'art. 4 della convenzione in ordine alla sua durata;

- **che** alla luce della facoltà di affidare la gestione dell'impianto in termini per un ulteriore periodo di DUE anni contemplata all'art. 4 della convenzione, **il valore complessivo stimato dell'affidamento di che trattasi, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è di € 295.000,00=**, oltre iva se ed in quanto dovuta, di cui riepilogativamente, € 177.000,00 per il primo triennio ed € 118.000,00 per l'eventuale ulteriore biennio di affidamento;

11) di dare atto che la spesa connessa all'affidamento di che trattasi, viene così definita:

anno	Importo a titolo di contributo
2021 (da settembre a dicembre)	11.000,00
2022	33.000,00
2023	33.000,00
2024 (fino ad agosto)	22.000,00
tot	99.000,00

12) di impegnare la spesa connessa all'affidamento di che trattasi, quale prenotazione senza vincolo definitivo, relativamente alle annualità 2022 e 2023 sul Bilancio 2021/2023, così come di seguito indicato:

ANNO	CAP. P.E.G.	OGGETTO	Piano Finanziario di V livello	IMPORTO euro
2021	10001050	<i>Spese convezioni per gestione impianti sportivi</i>	U.1.03.02.99.999	11.000,00
2022	10001050	<i>Spese convezioni per gestione impianti sportivi</i>	U.1.03.02.99.999	33.000,00
2023	10001050	<i>Spese convezioni per gestione impianti sportivi</i>	U.1.03.02.99.999	33.000,00

13) di dare atto che la rimanente spesa di euro 22.000,00 per il periodo di attività 2024 (gennaio - agosto) sarà impegnata sui bilanci previsionali futuri;

14) di dare atto che solo al termine della procedura di gara che sarà indetta con atto successivo alla conclusione dell'indagine che si intende avviare con il presente atto, si provvederà ad impegnare formalmente la somma definitivamente occorrente in ragione dell'offerta economica formulata dall'aggiudicatario nonché in ragione dell'aliquota IVA da applicare se ed in quanto dovuta;

15) di dare atto che non sono previsti oneri della sicurezza per interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/08;

16) di dare atto che si è provveduto ad accertare, preventivamente, la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con il budget di cassa ed in generale, con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

17) Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), il CIG attribuito al servizio oggetto della manifestazione di interesse e della successiva procedura negoziata in termini è il seguente: CIG **881434753F** (richiesto indicando quale Importo del lotto € **295.000,00**, di cui per opzioni € 118.000,00 e per attuazione della sicurezza € 0,00, il tutto al netto dell'IVA);

18) Di disporre che, nella prima occasione, si provveda ad aggiornare, *in coerenza con i contenuti del Progetto Tecnico elaborato e con le decisioni assunte con il presente atto e con gli atti conseguenti*, il Programma biennale delle forniture e dei servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato quale allegato del D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29/12/2020 e successivamente già modificato con Delibera di Consiglio n. 3 del 29/03/2021;

19) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

20) di dare atto che dopo che sarà divenuto efficace il presente provvedimento, esso sarà oggetto della prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone

Elena Bertarelli

f.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).